

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 2014 - Castell’Arquato – Pc -



Comune

Castell’Arquato



Comune

Lugagnano Val d’Arda



Comune

Morfasso



Comune

Vernasca

Decreto n. 9 del 01/04/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL’UNIONE IN MODALITÀ TELEMATICA.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- conseguentemente, il Governo italiano ha adottato molteplici provvedimenti, nella forma di decretazione d’urgenza e di DPCM, atti a contenere e gestire tale epidemia, dapprima con efficacia limitata ad alcune aree e, successivamente, estesa all’intero territorio nazionale;

RICHIAMATI, in particolare:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art.3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
- il d.l. 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il d.l. 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

APPURATO che, pur nelle diverse formulazioni, i menzionati provvedimenti, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, mirano a limitare gli spostamenti delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

PRESO ATTO della necessità:

- di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- di far fronte, al contempo, alle esigenze di governo dell'ente-Unione ed alla tempestività dell'azione amministrativa, anche in una situazione emergenziale come quella attuale, prescindendo dalla presenza fisica, nel medesimo luogo, dei soggetti chiamati ad assumere deliberazioni, attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

VISTO, in proposito, il d.l. 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale, all'art.73, introduce semplificazioni in materia di organi collegiali, stabilendo, in particolare, che “... le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (...) dal sindaco purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (...) Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RILEVATO che le riunioni dell'Organo esecutivo si possano svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, di trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale, la funzione di verbalizzazione del Segretario dell'Unione, cercando di concentrare le decisioni in un numero limitato di sedute;

APPURATO che:

- l'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val d'Arda non è dotata di una regolamentazione delle modalità di svolgimento delle sedute della Giunta in videoconferenza;
- conseguentemente, è possibile ricorrere, fino alla cessazione dello stato di emergenza, alla semplificazione offerta dal succitato art.73 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, definendo i criteri di trasparenza e tracciabilità finalizzati a garantire la validità e la legittimità delle sedute dell'Organo esecutivo attraverso un sistema telematico da remoto di riunione, discussione e votazione;

VISTI gli artt.50 e 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DECRETA

di approvare il seguente disciplinare relativo alla gestione telematica da remoto delle sedute della Giunta dell'Unione:

- 1. per** le sedute, devono essere utilizzate piattaforme telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario dell'Unione;
- 2. individuata** la piattaforma da utilizzare che, per esigenze pratiche, potrebbe variare da adunanza ad adunanza, tutti i soggetti tenuti a partecipare devono essere dotati delle apparecchiature e dei sistemi informatici idonei ad assicurare quanto previsto al punto 1, nonché la massima riservatezza delle adunanze;
- 3. la partecipazione** con modalità telematica può riguardare un singolo componente ovvero tutti i membri, ivi incluso il Segretario dell'Unione;
- 4. la riunione** telematica viene convocata dal Sindaco con l'invio di un'email o con un messaggio telefonico, indicando giorno, ora e piattaforma utilizzata;
- 5. le proposte** di deliberazione predisposte dai Responsabili e munite dei relativi pareri e di tutta la documentazione allegata devono essere trasmesse via mail ai componenti della Giunta ed al Segretario dell'Unione almeno 2 ore prima dello svolgimento della seduta;
- 6. alle adunanze** telematiche possono partecipare, se invitati, anche i Responsabili dei Settori interessati dagli argomenti discussi durante l'adunanza;
- 7. il Segretario** Comunale:

- prima dell'inizio della seduta, verifica le ragioni dell'assenza di qualche componente della Giunta e, se queste dipendono da problemi tecnici o di connessione, invita il Presidente a riconvocare l'adunanza;

- avviata la seduta, in presenza del numero necessario a garantirne la validità (restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria), identifica i partecipanti alla seduta, dà atto della relativa presenza e verifica che per tutta la durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti;

8. in presenza di problemi tecnici o di connessione, la seduta è sospesa e potrà riprendere solo al momento del ripristino del collegamento o della risoluzione dei problemi tecnici;

9. durante la seduta, il Sindaco coordina gli eventuali interventi, sottopone gli atti a votazione e dà conto degli esiti delle stesse; il Segretario dell'Unione: può illustrare brevemente gli argomenti, qualora richiesto; verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali;

10. i verbali dovranno dar conto della partecipazione telematica di un singolo componente ovvero dello svolgimento da remoto dell'intera seduta, nonché della funzione verbalizzante del Segretario dell'Unione;

11. le votazioni sono raccolte per appello nominale;

12. la seduta può essere videoregistrata ed il relativo file può essere conservato agli atti dell'ente.

Il Presidente
Paolo Calestani